



Firmato
digitalmente
da
**RUGGIERO
ALBERTO
RIZZI**
C: IT
O:
DISTRETTO
NOTARILE DI
FIRENZE:800
05930484



NOTAIO

Ruggiero Alberto Rizzi
Via Monfalcone, 11
51100 Pistoia
Tel. 0573 503420

REPERTORIO N. 44.676

RACCOLTA N. 10.696

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore sedici

30/10/2020, ore 16,00

In Pistoia, nel mio studio alla Via Monfalcone n. 11.

Innanzi a me, dottor **RUGGIERO ALBERTO RIZZI**, Notaio in Pistoia, iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza l'assistenza dei testimoni in quanto non obbligatoria per legge nè richiesta da me Notaio o dal comparente è comparso il Signor:

- **LA CORTE STEFANO**, impiegato, nato in Comiso (Rg) il 24 gennaio 1968, residente in Giulianova (Te), Viale dello Splendore n. 27, Codice Fiscale LCR SFN 68A24 C927F, che interviene nel presente verbale quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta "**OPERA SOCIALE IL BUON SAMARITANO ONLUS**", con sede in Serravalle Pistoiese (Pt), Località Casalguidi, Via di Baco n. 113/J, Codice Fiscale e Partita Iva 01552490474, iscritta all'"Anagrafe Onlus"; alla stipula del presente verbale, legittimato dal vigente statuto associativo.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale mi chiede di ricevere il verbale di assemblea della detta "**OPERA SOCIALE IL BUON SAMARITANO ONLUS**", qui convocata, oggi, alle ore 16,00, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento dello statuto

2) varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto associativo, il comparente **LA CORTE STEFANO** quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale mi dichiara:

- che sono presenti in assemblea, in proprio o per delega, tutti i n. 12 (dodici) Associati, in persona di esso comparente nonchè dei Signori:

* **RIZZO SANTA MARIA**, nata in Troina (En) il 18/08/1937, Codice Fiscale RZZ STM 37M58 L448R;

* **ALAGY CLAIRE**, nata in Inghilterra il 07/06/1942, Codice Fiscale LGY CLR 42H47 Z114L;

* **GALLO ANTHONY**, nato in Canada il 06/12/1973, Codice Fiscale GLL NHN 732T06 Z401A;

* **DI FRANCA STEFANIA**, nata in Germania il 26/08/1984, Codice Fiscale DFR SFN 84M66 Z112B;

* **NARDELLI DANIELA**, nata in Martina Franca (Ta) il giorno 08/11/1982, Codice Fiscale NRD DNL 82S48 E986A, come rappresentata in assemblea da esso comparente **LA CORTE STEFANO**;

* **FALCOMER SERGIO**, nato in San Vito al Tagliamento (Pn) il 27/12/1958, Codice Fiscale FLC SRG 58T27 I403J, come rappresentato in assemblea dal detto **GALLO ANTHONY**;

* **TRUJILLO YURENA**, nata in Spagna in data 01/11/1978, Codice Fiscale TRJ YRN 78S41 Z131K, come rappresentata in assemblea dalla detta **RIZZO SANTA MARIA**;

* **ARTALE GABRIELE**, nato in Cagliari il 20/03/1965, Codice Fiscale RTL GRL 65C20 B354C, come rappresentato in assemblea dalla detta **RIZZO SANTA MARIA**;

* **DI FRANCA VITTORIO**, nato in Troina (En) il 21/02/1946, Codice Fiscale DFR VTR 46B21 L448C, come rappresentato in assemblea da da esso comparente **LA CORTE STEFANO**;

**Registrato in Pistoia
il 03/11/2020
al n° 6290
Serie 1T
Esatti Euro 200,00**

* TURLI' MARIA, nata in Mazzarrone (Ct) il 02/10/1949, Codice Fiscale TRL MRA 49R42 M271K, come rappresentata in assemblea da esso comparente LA CORTE STEFANO;

* VACCARO DAISY MIRIAM, nata in Niscemi (CI) il 10/06/1988, Codice Fiscale VCC DYM 88H50 F899E, come rappresentata in assemblea dalla detta ALAGY CLAIRE;

- che le deleghe rilasciate, sono regolari ai sensi di statuto e verranno conservate in originale agli atti dell'Associazione;

- che sono presenti in assemblea n. 5 (cinque) su n. 7 (sette) membri del Consiglio Direttivo, nelle persone di esso comparente LA CORTE STEFANO quale Presidente nonché dei sopra generalizzati Signori RIZZO SANTA MARIA (Consigliere Segretario), GALLO ANTHONY (Consigliere Tesoriere) e ALAGY CLAIRE (Consigliere), mentre sono assenti giustificati i sopra generalizzati TRUJILLO YURENA (Vice-Presidente) e FALCOMER SERGIO (Consigliere);

- che la presente assemblea, ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto associativo, è stata convocata, in prima convocazione per il giorno 29/10/2020 alle ore 9,00 e in seconda convocazione per la data odierna alle ore 16,00, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo dell'adunanza e dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, affisso in bacheca presso la sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima delle date stabilite per l'adunanza;

- che, sempre ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto associativo, tutti gli Associati maggiori di età hanno diritto di voto in assemblea, è ammessa la partecipazione all'assemblea a mezzo di delega scritta a un Associato, anche Amministratore e le deleghe devono essere conservate dall'Associazione;

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea e apre la discussione.

Il Presidente mi conferma l'incarico di verbalizzante e, venendo quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ricorda all'assemblea che lo studio sulla revisione dello statuto associativo, è stato reso necessario dalla entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore", D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, il quale:

- stabilisce che sono Enti del Terzo Settore, le associazioni costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (art. 4);

- stabilisce che le disposizioni del Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare (art. 3).

Quanto al contenuto del detto art. 3 del Codice, il Presidente precisa che l'Associazione non rientra in alcuna delle categorie di Enti del Terzo Settore aventi una disciplina particolare ai sensi del Titolo V del Codice.

Il Presidente ricorda inoltre all'assemblea che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore e secondo quanto ribadito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27/12/2018, possono essere adottate con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria:

a) le modifiche statutarie che adeguino lo statuto a disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile;

b) le modifiche dello statuto che introducano clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge che il Codice prevede espressamente come derogabili dallo statuto;

da ciò discendendo, che devono essere adottate con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, tutte le altre modifiche, tra le quali anche quelle che adeguino lo statuto a norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà.

Quanto alle disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile, il Presidente ricorda all'assemblea che:

- ai sensi dell'art. 21 del Codice del Terzo Settore, l'atto costitutivo (e, quindi, anche lo statuto), deve indicare:

- * l'assenza di scopo di lucro;

- * le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;

- * l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;

- * la sede legale;

- * le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;

- * i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;

- * i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta (precisandosi che l'art. 23 del Codice del Terzo settore disciplina la procedura di ammissione ma le relative norme fanno salve diverse disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto);

- * le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;

- * la durata dell'ente, se prevista;

- l'art. 91 del Codice del Terzo settore, detta le sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi;

- ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo settore, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguino alle disposizioni inderogabili del Codice entro il 31/10/2020.

Il Presidente dichiara che:

- se le modifiche che verranno apportate allo statuto sono solo quelle necessitate da norme inderogabili del Codice del Terzo Settore, le stesse possono essere adottate con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, precisandosi che, ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto associativo, l'assemblea si considera validamente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- se, invece, le modifiche da apportare allo statuto non si limitino ad adeguare lo stesso a disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile o ad introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge che il Codice prevede espressamente come derogabili statutariamente, le stesse devono essere adottate con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, precisandosi che, sempre ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto associativo, per le modifiche dello statuto, occorre la presenza e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli Associati.

Quanto alle modifiche da apportare allo statuto perchè necessitate da norme inderogabili del Codice del Terzo Settore, il Presidente ricorda:

- quanto all'art. 1) dello statuto, che, ai sensi dell'art. 12 del Codice, la denominazione dell'Ente deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS; pertanto, il Presidente propone di inserire nella denominazione della Associazione, l'indicazione l'acronimo ETS, eliminando dalla denominazione l'acronimo ONLUS;

- occorre aggiungere nello statuto il riferimento alla natura di Ente del Terzo Settore, alla disciplina del Codice del Terzo Settore e alla obbligatorietà dell'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 11) del Codice del Terzo Settore;
- poichè, ai sensi dell'art. 5 del Codice, gli Enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, ai sensi dell'art. 21 del Codice, l'atto costitutivo deve indicare sia le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, sia l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, il Presidente dichiara che occorre verificare se le attività già indicate nell'art. 2 dello statuto, rientrano nell'alveo delle attività elencate nell'art. 5 del Codice;
- quanto alle competenze dell'assemblea nonché alle competenze e ai poteri del Consiglio Direttivo, vanno aggiunte nello statuto le competenze assembleari previste come inderogabili dall'art. 25 del Codice nonché i poteri di rappresentanza previsti dall'art. 30 del Codice (precisandosi che, ai sensi dello statuto vigente, la competenza delle decisioni in tema di esclusione degli associati spetta al Consiglio Direttivo e la norma statutaria non sarà modificata, come consentito dall'art. 25, comma 1, lettera e) del Codice;
- in tema di approvazione del bilancio di esercizio, va inserito il rinvio alle modalità di redazione previste dagli articoli 13) e 14) del Codice;
- occorre adeguare lo statuto alle disposizioni dell'art. 30 del Codice, in tema di Organo di controllo e dell'art. 31 del Codice, in tema di Revisione legale dei conti;
- in tema di patrimonio della Associazione, occorre aggiungere il contenuto dell'art. 8) del Codice in tema di destinazione del patrimonio dell'Ente del Terzo Settore;
- occorre aggiungere la norma dell'art. 9) del Codice, in tema di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Ente.

A questo punto, il Presidente:

- espone le motivazioni di carattere organizzativo e logistico che consigliano di trasferire la sede dell'Associazione in Serravalle Pistoiese (Pt), Località Casalguidi, Via Bucigattoli n. 22, mediante corrispondente modifica dell'art. 1) dello statuto associativo;
- dichiara che, per quanto sopra esposto, il nuovo statuto non si limiterà ad inserire modifiche che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore, possono essere adottate con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e che, pertanto, la presente assemblea delibera con le maggioranze previste per l'assemblea in sede straordinaria;
- mi consegna il testo dello Statuto associativo che si propone all'assemblea di adottare, del quale io Notaio provvedo a dare lettura.

Terminata la lettura dello statuto la cui adozione si propone agli associati di deliberare e non essendovi altro da esporre, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea della "OPERA SOCIALE IL BUON SAMARITANO ONLUS", all'unanimità dei presenti in assemblea, senza voti contrari o astenuti,

DELIBERA

- di trasferire la sede associativa in Serravalle Pistoiese (Pt), Località Casalguidi, Via Bucigattoli n. 22, mediante modifica dell'art. 1) dello statuto associativo;
- di adeguare lo Statuto associativo alla normativa prevista dal "Codice del Terzo Settore", D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, adottando pertanto il nuovo testo dello Statuto associativo, da me Notaio letto agli intervenuti, che si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"** per farne parte integrante.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la discussione e scio-

glie la seduta, essendo le ore diciassette e minuti venti (17,20).

Le spese del presente verbale e conseguenziali sono a carico dell'associazione, che se le assume. Il presente verbale, sconta imposta di Registro in misura fissa ed è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive, essendo le ore diciassette e minuti ventidue (17,22).

Consta il verbale di due fogli, scritti da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio, sotto la mia direzione e responsabilità, su quattro facciate e sin qui della presente.

F.to: STEFANO LA CORTE - RUGGIERO ALBERTO RIZZI NOTAIO.

**STATUTO DELLA
"OPERA SOCIALE IL BUON SAMARITANO ETS"**

ARTICOLO 1

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. n. 117/2017 e della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione **"OPERA SOCIALE IL BUON SAMARITANO ETS"**, Ente del Terzo Settore, iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede in Serravalle Pistoiese (Pt), Località Casalguidi, Via Bucigattoli n. 22.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa ha lo scopo di:

- a) creare le condizioni e contribuire alla rinascita della beneficenza e della solidarietà, mediante l'applicazione dei seguenti principi cristiani fondamentali: amore verso il prossimo, compassione e assistenza nei confronti di persone in gravi condizioni economiche, sociali e sanitarie, invalidi, disoccupati, malati, bambini senza cura dei genitori, vittime di violenza, anziani e gente vivente in solitudine;
- b) prestare aiuti agli Istituti e agli Enti dello Stato nell'ambito sociale e comunale nella loro attività relativa alle scuole materne, agli ospedali, agli uffici dei Vigili del Fuoco e altre attività di utilità sociale;
- c) edificare e finanziare l'attività degli istituti speciali e altre forme di assistenza dei malati, indigenti, invalidi e anziani;
- d) aiutare gli indigenti, gli invalidi e la gente che ha bisogno di cure, poveri, disoccupati, giovani famiglie, orfani, gente vivente in solitudine, inabili al lavoro, invalidi e altre persone in condizioni di svantaggio;
- e) realizzare contatti e relazioni sociali genuini tra le persone in stato economico e sociale sfavorevole;
- f) diffondere e divulgare i principi cristiani.
- g) svolgere le attività previste dall'art. 5) del D.Lgs. n. 117/2017, con particolare riferimento a quelle previste dalla lettera r alla lettera W del detto art. 5.

Al fine del raggiungimento dello scopo associativo, l'Associazione potrà compiere le seguenti attività:

- a) accettazione di donazioni, organizzazione ed attuazione delle azioni di beneficenza, esposizioni, concerti etc. per raccolta pubblica di fondi e mezzi finanziari necessari per l'attività associativa;
- b) organizzazione e realizzazione di progetti ed iniziative per riabilitazione psicofisica dei bisognosi;
- c) attuazione di contatti, interazione e manifestazioni coordinate con organizzazioni affini nel Paese ed all'estero;
- d) pubblicazioni, divulgazione di audio e video cassette ed altri mezzi portatori di informazione volti verso il raggiungimento degli scopi ideali dell'Associazione, quale attività economica supplementare ai sensi dell'art. 4 del detto D.Lgs.;
- e) organizzazione e dispensa di corsi, seminari, conferenze, esposizioni e altre iniziative pubbliche volte al raggiungimento degli scopi ideali dell'Associazione;
- f) erogazione periodica ai bisognosi di qualsiasi Paese del Mondo degli aiuti umanitari, cibo, abiti, scarpe e altri mezzi di importanza vitale;

g) attività di beneficenza, espressa nella prestazione di aiuto economico alle persone di cui al comma 1, paragrafo 2, nonché agli Istituti nell'ambito sociale, sanitario, scolastico, pubblico e ecclesiastico, ospedali, orfanotrofi, scuole, chiese etc.;

h) realizzazione di progetti pubblici quali merende per bambini, cucina pubblica, distribuzione di pane agli indigenti etc.;

m) realizzazione di vari progetti per migliorare l'infrastruttura, coprire le spese di energia elettrica per famiglie in situazione di difficoltà, prestare servizi di trasporto, procurare gli abiti, dare asilo;

l) organizzazione e realizzazione di tutela degli ospizi, orfanotrofi, manicomi ed altre istituti sociali e sanitari;

m) organizzazione e finanziamento di altre attività consentite dalla legge, relative agli scopi Associativi.

n) attività economiche supplementari, quali pubblicazioni e divulgazione, organizzazione di iniziative di riposo, edificazione e funzionamento dei centri di convalescenza e riabilitazione.

L'esercizio delle attività diverse da quelle descritte nell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 tempo per tempo in vigore, è comunque consentito purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dalla normativa di legge o regolamentare tempo per tempo vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Tutte le attività dell'Associazione si realizzano in Italia e all'estero, anche in occasione di catastrofi naturali o simili eventi straordinari.

ARTICOLO 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) le quote associative sottoscritte dagli Associati in fase di costituzione o successivamente;

b) le quote annuali versate dagli Associati;

c) le elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio dell'Associazione;

e) i beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo e i relativi redditi;

f) i proventi delle attività diverse.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017:

- per raccolta fondi, si intende il complesso delle attività poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;

- l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ad associati, lavoratori e collaboratori, amministra-

tori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili, le ipotesi previste dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 4

Chiunque voglia divenire Associato dovrà far pervenire nella sede dell'Associazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda di ammissione, eventualmente anche predisposta su stampato distribuito dall'Associazione stessa, contenente le generalità dell'Associato e l'assunzione dell'obbligo di sottoscrivere la quota associativa.

Sulla domanda di ammissione, deciderà inappellabilmente il Consiglio Direttivo, comunicando la decisione al domicilio o alla residenza del richiedente, anche con lettera semplice da spedire entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Ai sensi dell'art. 21) del D.Lgs n. 117/2017, il Consiglio Direttivo dovrà decidere in ordine all'ammissione dell'aspirante Associato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività di interesse generale svolta.

Dell'ammissione del nuovo Associato sarà fatta annotazione, da parte del Consiglio Direttivo, nel Libro degli Associati.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tuttavia, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'Associazione l'Associato che sia autore di gravi inadempienze agli obblighi Associativi o che con il proprio comportamento leda gravemente l'immagine dell'Associazione nei confronti dei terzi.

Tutti gli Associati hanno uguali diritti. In particolare, gli Associati hanno il diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche associative.

Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

L'Associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione. Il recesso sarà efficace trascorsi dieci giorni dalla ricezione della lettera da parte dell'Associazione.

L'Associato che receda dall'Associazione non ha diritto alla liquidazione della quota.

ARTICOLO 5

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea degli Associati;
- b) il Presidente dell'Associazione (e il Vice-Presidente, ove nominato);
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti (se nominati);
- g) il Collegio dei Probiviri (se nominato).

Gli Organi Amministrativi dell'Associazione sono liberamente eleggibili. E' ammessa inoltre la rieleggibilità, senza limitazioni.

Tutte le cariche sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto previsto nel successivo articolo 11.

ARTICOLO 6

All'assemblea degli Associati spettano le competenze inderogabili previste dall'art. 25 del D.Lgs. n. 117/2017.

In particolare, essa delibera:

- sull'approvazione del bilancio redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e, ricorrendo i presupposti di legge, del bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, unitamente alla relazione scritta dell'Organo di controllo, se nominato;
- sulla nomina, sostituzione e revoca degli Organi dell'Associazione;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata dal Presidente dell'Associazione una volta all'anno, nei termini di legge.

L'assemblea può essere inoltre convocata su richiesta di 1/5 (un quinto) degli associati.

La convocazione dell'assemblea è fatta a mezzo di avviso trasmesso agli associati a mezzo raccomandata A/R, posta elettronica, Posta Elettronica Certificata e/o qualsiasi mezzo in grado di garantire la conoscibilità dell'avviso, il quale dovrà inoltre essere in bacheca nella sede dell'Associazione, il tutto almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea si considera validamente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia, per le modifiche dello statuto, occorrerà la presenza e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli Associati.

E' ammessa la partecipazione all'assemblea a mezzo di delega scritta a un Associato, anche Amministratore. Le deleghe saranno conservate dall'Associazione.

Tutti gli Associati maggiori di età hanno diritto di voto in assemblea.

ARTICOLO 7

Il Presidente dell'Associazione:

- rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, in tutti i rapporti associativi;
- convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta;
- in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, che dovrà essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

La carica di Presidente (e Vice-Presidente) dell'Associazione spetta di diritto al Presidente (e al Vice-Presidente) del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice-Presidente, al quale spettano tutti i poteri del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice-Presidente è sufficiente a far presumere nei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo è composto un minimo di tre sino a un massimo di quindici membri, i quali durano in carica sino a revoca o dimissioni o per il periodo di volta in volta previsto all'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Asso-

ciazione. A tal fine e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio Direttivo predispone i programmi dell'Associazione; delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni e lasciti; delibera sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti, che corrispondono ai fini perseguiti dall'Associazione; stipula convenzioni relative all'impiego dei contributi; controlla l'impiego dei contributi concessi.

Il Consiglio Direttivo inoltre, salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto:

- entro tre mesi dall'inizio di ciascun anno solare, redige il bilancio di esercizio o il bilancio sociale di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017, curandone il deposito nella sede dell'Associazione per l'approvazione dell'Assemblea degli Associati, che dovrà essere all'uopo convocata;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

La rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi spetta al Presidente (o in sua assenza al Vice-Presidente) del Consiglio Direttivo con firma libera e disgiunta, per il compimento di atti che comportino per l'Associazione l'assunzione di obbligazioni di importo non superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per singola operazione, mentre occorrerà la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere per il compimento di atti che comportino per l'Associazione l'assunzione di obbligazioni di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per singola operazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7 del D. Lgs. n. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nelle forme di legge, il Consiglio Direttivo, può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di sub-delega.

Il Consiglio:

- nomina fra i suoi membri il Presidente e può nominare un Vice-Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- nomina fra i suoi membri un Segretario e un Tesoriere.

A tutti i membri del Consiglio Direttivo spetta solo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC, lettera semplice o telegramma, spediti o inviati al domicilio di ogni Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di necessità di compiere atti di amministrazione indifferibili e urgenti, i Consiglieri, se impossibilitati a intervenire alla riunione del Collegio, potranno dare la propria approvazione al compimento dell'atto anche tramite consenso scritto su apposito stampato contenente l'ordine del giorno, inviato a mezzo fax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC in sede dell'Associazione.

Il Consiglio delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

ARTICOLO 9

Il Segretario è scelto fra i membri del Consiglio e provvede alla verbalizzazione di tut-

te le riunioni del Consiglio Direttivo, su apposito Libro che sarà conservato presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 10

Il Tesoriere, scelto fra i membri del Consiglio, tiene la contabilità dell'Associazione e redige, di concerto con i Consiglieri, il bilancio di esercizio o il bilancio sociale di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 11

La nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30, del D. Lgs. n. 117/2017.

Il o i membri dell'Organo di controllo sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni dalla data della nomina e sono rieleggibili.

Essi non possono far parte del Consiglio Direttivo e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

In caso di Organo collegiale, il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Per l'assolvimento del proprio mandato, i membri dell'Organo di controllo hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, deve essere nominato un Revisore legale dei conti o una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Ai sensi dell'art. 31, comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017, ove nominato l'Organo di controllo, questo esercita la revisione legale dei conti

Il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso da corrispondere ai membri dell'Organo di controllo, nei limiti previsti dall'art. 8, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 12

L'osservanza di tutte le norme del presente statuto e la risoluzione di tutte le controversie che potessero derivare dalla sua interpretazione e esecuzione sono devolute a un Collegio di Probiviri, composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su istanza dell'Associato diligente.

Il Collegio dei Probiviri ha sede presso la sede dell'Associazione e decide secondo equità, senza formalità di rito.

ARTICOLO 13

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata.

Se lo scopo dell'Associazione diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, e in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dalla legge, l'Associazione si estinguerà.

Nel caso in cui si addivenisse, per qualsiasi motivo, alla liquidazione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nominerà tre liquidatori, che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore o comunque nei modi stabiliti dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 14

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in ma-

teria contenute nel Codice Civile, nel Decreto Legislativo n. 117/2017, nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15/09/2020 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè in ogni altra norma tempo per tempo in vigore.
F.to: STEFANO LA CORTE - RUGGIERO ALBERTO RIZZI NOTAIO.

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Io sottoscritto dottor RUGGIERO ALBERTO RIZZI, Notaio in Pistoia, iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione di conformità in complessive dodici facciate e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile - file *.pdf/a) della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza valido fino al 23/09/2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esibizione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, sostituisce quella dell'originale.

Pistoia, Via Monfalcone n. 11, lì 03/11/2020.

File firmato digitalmente dal Notaio Ruggiero Alberto Rizzi.